



CITTA' DI SEVESO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA N 70 DEL 05/05/2026

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONE AL CONSUMO
OGGETTO:** DI BEVANDE ALCOLICHE IN ALCUNE AREE DELLA CITTA' E DI
LIMITAZIONE AL DISTURBO - PERIODO ESTIVO 2026

AREA SICUREZZA E VIGILANZA

—

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 70 DEL 05/05/2026

IL SINDACO

Premesso che:

- con l'arrivo della stagione estiva 2026, si ripropongono sistematicamente situazioni di incuria e degrado di alcune aree della città riconducibili, spesso, al consumo incontrollato di alcolici e al bivaccamento inoperoso da parte di alcuni soggetti limitandone la fruizione ai cittadini in particolare alle fasce deboli;
- giungono al Comando Polizia Locale numerose segnalazioni da parte di cittadini, che vengono disturbati nelle ore serali da schiamazzi o da alcuni che non riescono a fruire delle aree verdi pubbliche in quanto intimoriti dal comportamento di alcuni soggetti dediti al consumo di alcol o dal bivaccamento molesto;
- la situazione rilevata dai cittadini e dalle stesse Forze dell'Ordine ha sempre evidenziato assembramenti e bivaccamenti inoperosi di persone spesso dedite al consumo di bevande alcoliche, sfociati in episodi di vandalismo, molestie ai danni di cittadini, abbandono di rifiuti, problematiche igienico - sanitarie, disturbo alla quiete, impedimento alla libera fruibilità degli ambienti pubblici. Tale situazione viene confermata dal rinvenimento di specifici rifiuti, nelle aree verdi cittadine, in quelle immediatamente limitrofe e nelle stazioni ferroviarie, quali bottiglie in vetro e altri contenitori di bevande alcoliche che ne dimostrano un massiccio consumo;
- il degrado rappresentato può creare il presupposto per problematiche di sicurezza urbana in genere, favorendo l'insorgere di episodi criminosi;
- con la stagione estiva, si stanno riproponendo fenomeni di degrado dovuti al consumo di bevande alcoliche da parte di soggetti che usano bivaccare. In tal senso vengono effettuati servizi di controllo da parte del Comando Polizia Locale al fine di contrastare tali condotte, mediante l'applicazione delle norme previste dal vigente regolamento di polizia urbana;
- le aree a maggiore rischio per la vivibilità e sicurezza urbana, sono quelle delle stazioni ferroviarie, delle aree verdi, di alcune aree condominiali aperte al pubblico, dell'area di via Redipuglia che ospita il Luna Park e la Tendostruttura estiva, oltre che i luoghi di aggregazione spontanea delle diverse zone cittadine, nello stesso tempo si è registrato che i fenomeni di bivaccamento e consumo incontrollato di alcol avvengono in tutte le ore della giornata nella stazione ferroviaria di piazza Mazzini, nelle aree verdi dalle ore 16:00 in avanti. Riguardo gli episodi di schiamazzo che sono pregiudizievoli per la vivibilità urbana, gli stessi si registrano dalle ore 22:00 in avanti. Allo stesso modo, nel corso dei servizi di controllo del territorio, la Polizia Locale, ha rilevato la presenza di soggetti intenti a bivaccare e consumare alcolici all'esterno degli esercizi commerciali ubicati nel territorio in cui possibile con facilità acquistare bevande alcoliche ad un prezzo inferiore rispetto a quello delle attività di somministrazione;
- è attuale il fenomeno dei ritrovamenti di bombole e materiale utilizzato per l'assunzione del protossido d'azoto, denominato "Gas Esilarante", fenomeno diffuso soprattutto tra adolescenti e giovani adulti.

Considerato che:

- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni in legge 24 luglio n. 125 ha rafforzato il potere del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di intervento nell'ambito della "sicurezza urbana", in relazione alle

domande sociali di sicurezza che di volta in volta la collettività pone;

- l'art. 8 del decreto legge 20.02.2017 (pacchetto sicurezza) n. 14, convertito con legge 18.04.2017 n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ha rafforzato il potere di intervento del Sindaco nell'ambito della "sicurezza e vivibilità urbana" quale rappresentante della comunità locale;
- secondo le norme su indicate, per "sicurezza urbana" si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico, da parte dei cittadini e che la situazione di degrado si acuisce particolarmente a partire con l'inizio della stagione estiva, infondendo insicurezza da parte dei cittadini residenti nelle aree sopra indicate e per quelli in transito;
- congiuntamente all'azione di controllo del territorio effettuata dal personale delle Forze dell'Ordine del territorio rispetto a condotte pregiudizievoli della vivibilità urbana, vi sono i presupposti per adottare un provvedimento che limiti il consumo incontrollato di bevande alcoliche;
- nell'ambito del territorio comunale sono state individuate delle aree, meglio descritte nel dispositivo del presente provvedimento, in cui si verificano episodi di degrado di cui ai punti precedenti;
- il protossido di azoto, comunemente noto come "gas esilarante", non è esplicitamente elencato tra le sostanze stupefacenti nelle tabelle del DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti) e per tale motivo non è applicabile la normativa in tema di stupefacenti, l'assunzione di tale sostanza ingenera una condizione di alterazione psichica per tale motivo è fondamentale evitare situazioni di degrado e pregiudizio per la sicurezza e per la vivibilità urbana.

Preso atto che:

- la Prefettura di Monza e della Brianza con nota prot. 39477 del 09.06.2023, ha invitato i Signori Sindaci a prevenire fenomeni cosiddetti di "Malamovida" intervenendo anche con l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in base agli articoli 50 o 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per la sicurezza e vivibilità urbana;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 09.07.1951, non disciplina nello specifico le situazioni sopra descritte;
- il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha proposto l'emanazione anche per l'anno 2026, così come avvenuto per gli anni 2023, 2024 e 2025, di un provvedimento, volto a prevenire i fenomeni descritti nei punti in premessa, garantendo quindi il diritto alla vivibilità urbana;
- è opportuno intervenire con un divieto di consumo di bevande alcoliche, detenzione e consumo di protossido di azoto comunemente noto come "gas esilarante" e il bivaccamento nelle stazioni ferroviarie e aree limitrofe, nei parchi giardini pubblici e aree limitrofe, nelle piazze e aree limitrofe, nei parcheggi e aree limitrofe, nelle aree condominiali aperte all'uso pubblico, nell'area di via Redipuglia che ospita il Luna Park e la Tendostruttura, nei pressi dei pubblici esercizi laddove non vi sia la concessione per la somministrazione all'esterno e nei pressi degli esercizi commerciali così da preservare l'utilizzo degli spazi pubblici per una civile convivenza impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle Forze dell'Ordine

e vietare nelle ore serali/notturne comportamenti pregiudizievoli rispetto al diritto al riposo e alla vivibilità;

- in data 03.10.2024 le criticità sulla Sicurezza Urbana riguardanti l'ambito territoriale di Seveso sono state trattate nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Visto:

- il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 1250;
- l'art. 8 comma 1 del decreto legge del 20/2/17 (pacchetto sicurezza) n. 14, convertito con legge 18.04.2017 n. 48, che ha modificato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", in particolare l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella nuova formulazione prevista nel citato decreto legge che prevede l'adozione da parte del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di provvedimenti volti a contenere situazioni di grave incuria o degrado del territorio o pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento all'esigenza della tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni sopra citate;
- il D.L. 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023;
- il D.L. 11 aprile 2025 n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica;

FATTI SALVI eventuali diversi provvedimenti che dovessero essere assunti dalle Autorità statali preposte alla sicurezza e all'ordine pubblico.

ORDINA

- Nell'ambito del territorio comunale di Seveso, a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31.10.2026, nelle seguenti aree:
 - 1 Stazioni Ferroviarie piazza Mazzini e Baruccana e aree limitrofe;
 - 2 in tutti i giardini, parchi pubblici, piazze e parcheggi pubblici, aree condominiali aperte alla fruizione pubblica o con portici esterni e luoghi di aggregazione spontanea della città, nell'area di via Redipuglia che ospita il Luna Park e la Tendostruttura, nei pressi dei pubblici esercizi laddove non vi sia la concessione per la somministrazione all'esterno e nei pressi degli esercizi commerciali.

IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE

IL DIVIETO INGIUSTIFICATO DI DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE

IL DIVIETO DI BIVACCAMENTO

IL DIVIETO DI DETENZIONE E CONSUMO DI PROTOSSIDO DI AZOTO – GAS ESILARANTE

IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NON AVRA' VIGORE NELLE AREE DI SOMMINISTRAZIONE AUTORIZZATE E NELLE GIORNATE IN CUI AVRANNO LUOGO EVENTI

ORGANIZZATI O AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E RICOMPRESI NEI PERIMETRI CORRISPONDENTI

- In tutto il territorio comunale nelle giornate dalla domenica al venerdì, dalle ore 22:00 alle 08:00 del giorno successivo e nella giornata di sabato dalle ore 23:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, non è consentito tenere comportamenti pregiudizievoli del rispetto della quiete e del riposo dei cittadini, quali il gioco del pallone, diffondere musica a volume tale da essere percepito dalle abitazioni, schiamazzare o tenere qualsiasi altro comportamento di disturbo.

IL DIVIETO NON AVRA' VIGORE NELLE GIORNATE IN CUI AVRANNO LUOGO EVENTI ORGANIZZATI O AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E RICOMPRESI NEI PERIMETRI CORRISPONDENTI.

Informa che:

- In base al disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 T.U.E.L., in caso di violazione alla presente Ordinanza, è prevista una sanzione da € 25 a € 500, che potrà essere estinta entro 60 giorni in misura ridotta in virtù di quanto indicato all'art. 16 c. 1 della legge 24.11.1981 n. 689.
- Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
- Il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, stabilisce il divieto dopo le ore 23:00 per le pubbliche vie di cantare, suonare e fare schiamazzi;
- L'art. 14 ter c. 2 Legge 30.03.2001 n. 125 stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni 18 – sanzione Euro 333,33 con applicazione della Sanzione Amministrativa Accessoria della sospensione dell'autorizzazione dell'attività di somministrazione sino a mesi tre;
- L'art. 689 del codice penale vieta la somministrazione e la vendita di alcolici ai minori di anni 16 – sanzione penale arresto sino ad un anno (In caso di condanna da parte dell'A.G. è prevista la sospensione dell'autorizzazione dell'attività di somministrazione);
- Che ai sensi dell'art. 5 della legge 07.08.1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Seveso Dott. Roberto Curati.

Avverte:

Al presente provvedimento sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e ne sarà data diffusione presso gli Uffici del Comune di Seveso oltre che mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ai sensi dell'art. 3 comma 4, della L. n. 241/90 ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Tutti i termini di efficacia e di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente

provvedimento all'albo
pretorio.

La presente ordinanza viene trasmessa nell'ambito territoriale di Seveso, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Compagnia Carabinieri di Seregno, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza e Polizia Ferroviaria Sottosezione Milano - Bovisa.

Il Sindaco
Borroni Alessia
(atto sottoscritto digitalmente)